

La VAS: quadro normativo regionale

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

aprile 2012

Riferimenti normativi comunitari

Direttiva 2001/42/Ce

Riferimenti normativi nazionali

Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) così come modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128

➔ La disciplina della VAS contenuta nel Codice Ambiente consiste di principi fondamentali entro i quali deve muoversi il legislatore regionale sia per individuare piani e programmi diversi rispetto a quelli genericamente indicati dal Codice da sottoporre a VAS sia per scandire le procedure applicative della VAS sullo sfondo però della disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella Legge 241/90 nonché nelle disposizioni del Codice.

In base, all'articolo 7 del Codice Ambiente le **Regioni con proprie leggi e regolamenti**:

- disciplinano le proprie competenze e quelle degli enti locali;
- Individuano l'autorità competente sulle procedure di VIA e VAS nonché le regole procedurali per il rilascio del parere motivato di VAS e dei provvedimenti di VIA;
- Individuano i criteri per la partecipazione al procedimento dei soggetti competenti in materia ambientale e delle Regioni e Province autonome confinanti
- definiscono, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale, ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS e VIA.

Al fine di poter svolgere un'analisi critica e di raffronto delle leggi regionali sulla VAS, alcune delle quali peraltro ancora in evoluzione, il primo passo per l'elaborazione del presente documento è stato partire dalla selezione di alcune norme ritenute più significative per comprendere come a livello regionale si svolga la procedura di VAS, se sono presenti elementi di semplificazione o all'opposto di appesantimento burocratico o temporale. Ciò anche al fine di ipotizzare nei limiti del possibile e nella giungla delle norme procedurali e degli acronimi dei vari piani e programmi sottoposti a VAS, eventuali interventi di ulteriore modifica della normativa medesima.

Nella rassegna normativa che segue sono stati presi in considerazioni gli aspetti relativi:

- all'individuazione dell'autorità competente e alla eventuale suddivisione delle competenze tra Regione Province e Comuni;
- alla delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS per specifiche tipologie di piani e programmi;
- alla semplificazione temporale e procedurale nonché al coordinamento tra VAS, VIA e VI.

Sommario

Riferimenti normativi comunitari.....	1
Riferimenti normativi nazionali	1
Abruzzo.....	3
Basilicata.....	5
Calabria.....	6
Campania.....	10
Emilia Romagna	15
Friuli Venezia Giulia	17
Lazio.....	18
Liguria	21
Lombardia.....	22
Marche	25
Molise	28
Piemonte	30
Puglia	32
Sardegna.....	33
Sicilia	35
Toscana.....	36
Umbria.....	38
Valle d'Aosta.....	42
Veneto	44
prov. Aut. Bolzano	46
prov. Aut. Trento	47

Abruzzo



Le norme

Art. 11 LR n. 27/2006 istituisce l'Autorità ambientale regionale

DGR n. 148 del 19/2/2007

DGR n. 209 del 17/3/2008

Circolare n. 21136 del 2/9/08 competenze in materia di VAS

Circolare n. 30766 del 18/12/08 individuazione autorità con competenza ambientale nella struttura regionale

Circolare n. 19565 del 31/7/08 competenze in materia di VAS

Circolare n. 14582 del 17/12/2010

Circolare n. 528 del 19/1/2011 competenze in materia di VAS

Circolare n. 10226 del 13/12/2011 chiarimenti sulla procedura di VAS

Nelle more dell'emanazione della legge regionale sul governo del territorio che dovrebbe recepire, secondo quanto comunicato dalla Regione stessa, la normativa sulla VAS, continua ad applicarsi la disciplina statale contenuta nel Codice Ambiente. Peraltro sembrerebbe che la Regione stia anche lavorando alla predisposizione di Linee guida sulla VAS.

In assenza, quindi, di una organica disciplina la regione Abruzzo è intervenuta più volte con distinte circolari a dettare indirizzi uniformi in merito a: individuazione dell'autorità competente a svolgere la VAS, individuazione delle autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento a livello regionale, semplificazioni procedurali.

L'autorità competente sulla VAS va individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale. In altre parole l'autorità competente in materia di VAS è il soggetto istituzionale (e quindi rispettivamente, Comuni o Province ovvero Regione) al quale compete, in base alla normativa vigente, l'adozione del piano o programma, nonché la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o programma.

A seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato (n. 133 del 12/1/2011) con la Circolare del 19/1/2011 la Regione, ha confermato la validità e la correttezza dei suddetti criteri di individuazione dell'autorità competente.

Con la più recente Circolare del 13/12/2011 la Regione ha ribadito che come previsto dalla normativa nazionale occorre razionalizzare i procedimenti amministrativi all'interno dei quali è previsto lo svolgimento della VAS soprattutto laddove si tratti di modifiche o varianti a piani e programmi già sottoposti positivamente a VAS. Sulla base di tale principio la nota della Regione precisa che in caso di concomitanza di più varianti parziali al PRG vigente è possibile effettuare un'unica e contestuale procedura di assoggettabilità anche al fine di permettere una realistica ed efficace individuazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, del carattere cumulativi degli impatti stessi.

Basilicata



Le norme

...

Al momento la Regione Basilicata non si è dotata di una propria normativa pertanto trovano diretta applicazione le norme D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Nota: Per favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni ambientali sul sito web dell'Arpa regionale sono pubblicati con cadenza mensile i Report di sintesi dei procedimenti di VAS e Verifica di Assoggettabilità (Autorità Competente Regione Basilicata) in cui l'ARPAB è stata coinvolta in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale da giugno 2008.

Calabria



Le norme

Art. 10 LR n. 19/2002 Norme sul governo del territorio - Valutazione di Sostenibilità, di impatto ambientale e strategica (come mod. dalla LR n. 19/2009)

RR n.3 del 4/8/2008 (e s.m.i.)

DGR n. 624 del 23/12/2011. Disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

L'articolo 10 della legge sul governo del territorio stabilisce che la Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità e la Valutazione Ambientale Strategica.

Più nello specifico si prevede che gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale devono svolgere la verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. Tale verifica può essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il nuovo comma 6-bis dell'art. 10 prevede che, per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.Lgs. n. 152/2006 necessitano di valutazione ambientale, la VAS deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Ambiente.

Il Regolamento n. 4/2008 contiene la disciplina procedurale delle diverse autorizzazioni ambientali: VIA, AIA e ovviamente anche VAS. La competenza per tutte e tre le procedure è affidata al Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

Altre norme del regolamento (artt. 2° e ss.) disciplinano l'ambito di applicazione della VAS, l'iter procedurale, il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, i contenuti del rapporto ambientale, il monitoraggio, il coordinamento tra le diverse procedure.

Con il Disciplinare Operativo la Regione ha definito le modalità di applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione di tali strumenti.

Sono obbligatoriamente sottoposti a VAS:

- il Quadro territoriale regionale a valenza paesistica;
- i PTCP;
- i piani strutturali in forma associate (PSA) e i piani strutturali comunali (PSC) completi di regolamento edilizi e urbanistico;
- le varianti generali dei su elencati piani.

La verifica di assoggettabilità deve essere svolta oltre che nei casi già contemplati dalla normativa nazionale (es. piani e programmi di cui al comma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, modifiche minori dei piani e dei programmi già approvati) anche nei seguenti casi:

- varianti parziali dei piani sopra elencati
- Programmi d'Area
- Piani paesaggistici d'Ambito
- Piano Operativo temporale
- Piani attuativi unitari, salvo i casi di esclusione;
- Strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA), salvo i casi di esclusione.

Il Disciplinare recepisce poi interamente l'art. 12 comma 6 del Codice Ambiente. Si prevede pertanto che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

A livello regionale la VAS non deve essere attivata nei seguenti casi:

- a. varianti e modifiche agli strumenti di pianificazione contenenti precisazioni normative che non incidono sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. varianti e modifiche agli strumenti urbanistici contenenti correzioni di errori ortografici dello strumento stesso e/o rettifiche di errori materiali;
- c. modifiche necessarie all'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- d. modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle

- opere ivi previste; modifiche di caratteristiche edilizia o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- e. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- f. strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) se redatti in attuazione di un piano attuativo unitario o di un POT per il quale è stata espletata la verifica di assoggettabilità o la VAS.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni (affermato nel Codice Ambiente) la Regione Calabria ha precisato che non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità (se non diversamente disposto dal PSC/PSA e dal relativo regolamento edilizio ed urbanistico o dal POT) i piani attuativi unitari e gli strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) di attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. In particolare le condizioni di sostenibilità ambientale fanno riferimento alle seguenti tematiche:

- risparmio ed efficienza energetica
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
- mobilità sostenibile, permeabilità dei suoli
- riduzione del consumo di suolo
- inquinamento acustico
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico
- adeguatezza dei servizi pubblici primari con particolare riferimento alla raccolta delle acque reflue e allo smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda il coordinamento tra diverse procedure ambientali (VAS e Valutazione di Incidenza nonché VAS e VIA) il Disciplinare Operativo recepisce integralmente le analoghe previsioni contenute nel Codice Ambiente e nel Regolamento regionale n. 4/2008.

Pertanto la procedura VAS, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. 152/06 comprende la Valutazione d'incidenza; ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta nell'ambito della VAS nel rispetto delle disposizioni previste dalla VIA.

In ottemperanza al principio di semplificazione e non duplicazione la procedura VAS relativa a varianti o modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e ai Piani Attuativi

Unitari, che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, può essere svolta contestualmente dando luogo ad un unico parere che dia conto di entrambe le valutazioni. A tal fine è necessario che il Progetto e il Piano siano corredati rispettivamente di Studio di Impatto Ambientale e Rapporto Ambientale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione devono essere assoggettati alla procedura di VAS secondo le modalità indicate nel Disciplinare Operativo, fatte salve le procedure già avviate ai sensi del R.R. n. 3/2008.

Campania



Le norme
LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47 (come mod. dalla LR 1/2011, art. 2)
DGR n.834 dell'11/5/2007
DGR n.426 del 14/3/2008
DPGR n.17 del 18/12/2009 Regolamento attuativo VAS
DGR n. 203 del 5/3/2010 indirizzi operativi e procedurali
DGR n. 41 del 4/7/2011
Circ. esplicativa del 15/4/2010 in merito all'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti regionali in materia di valutazione ambientale
DGR n. 406 del 4/8/2011 Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla VIA, VI e VAS
Reg. reg. n. 5 del 4/8/2011 Regolamento di attuazione per il governo del territorio – art. 2 sostenibilità dei piani
Circ. esplicativa dell'11/10/2011 in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale

L'art.47 della legge urbanistica regionale, come modificato dalla LR 1/2011) stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS la quale deve essere svolta durante la fase di redazione dei piani.

La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi

entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.

Il Regolamento di attuazione della VAS (DPGR 17/2009) fornisce specifici indirizzi in merito all'attuazione regionale delle disposizioni inerenti la VAS sui seguenti aspetti: ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe; criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di VAS; autorità competente ecc..

Per quanto riguarda innanzitutto piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica il Regolamento rinvia alle previsioni dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) nonché all'art. 37, comma 4, in base al quale, in caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui piani e programmi di maggior dettaglio.

Il Regolamento contiene un elenco dettagliato di piani e programmi esclusi dalla VAS:

1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale (PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc.
3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard;
6. le varianti relative alle opere pubbliche;
7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;
8. le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione;
9. i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

Per le attività pianificatorie e i programmi non sottoposti al processo di VAS, le amministrazioni procedenti valutano l'applicazione delle ipotesi di esclusione e la dichiarano nel primo atto del procedimento di adozione del piano o programma o di loro varianti. E' fatta salva la facoltà delle amministrazioni procedenti di avviare, con adeguata motivazione, la verifica di assoggettabilità anche in ipotesi di esclusione.

In sede di procedimento l'autorità competente e quella procedente individuano, tra quelli elencati in maniera non esaustiva all'art. 3 del Regolamento, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

In merito alla validità temporale delle nuove disposizioni, una norma di chiusura del regolamento precisa quanto segue.

I procedimenti amministrativi per l'approvazione di piani e programmi, avviati precedentemente al 31 luglio 2007 e previsti dal Titolo II della legge regionale n.16/2004, sono assoggettati a VAS secondo le disposizioni della legge regionale n.16/2004. Per i procedimenti avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008, si applica la disciplina del Codice Ambiente come pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2006, n.88.

Per i procedimenti avviati successivamente al 13 febbraio 2008, si applica il Codice Ambiente come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.

Per data di avvio del procedimento di programmazione o pianificazione deve intendersi la data di emanazione del primo atto formale in cui l'autorità procedente manifesta i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma.

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sono applicate anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione (21/12/2009).

Con la delibera 203/2010 la Giunta ha emanato gli *indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS*.

Oltre a fornire alcune indicazioni riepilogative di ordine generale sul meccanismo di funzionamento della VAS la delibera interviene poi per singoli aspetti a definirne i contenuti e il corretto ambito di applicazione. Inoltre, sono stati predisposti degli schemi esemplificativi sull'integrazione della procedura di VAS nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla LR n. 16/2004

Si ribadisce tra le altre cose che nella valutazione di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati è necessario tenere in debito conto le valutazioni e gli esiti delle VAS condotte ai vari livelli amministrativi. Inoltre, le attività di valutazione di piani e programmi

dovranno costituire anche il riferimento principale delle valutazioni puntuali effettuate sui singoli progetti ed interventi previsti dal piano/programma.

Per quanto riguarda il coordinamento con la VIA la delibera, anche in attuazione di quanto sancito come principio generale nel Codice Ambiente, stabilisce che nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, dovrà essere utilizzata la documentazione e le conclusioni della VAS. La verifica di assoggettabilità a VIA potrà eventualmente essere condotta già in sede di VAS. Nell'ottica quindi di una semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, è possibile già in sede di VAS, per quei piani o programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, fornire indicazioni circa quei progetti che devono essere sottoposti a preliminare fase di verifica di assoggettabilità a VIA, arrivando anche a prevedere per questi progetti condizioni per l'esclusione dalla suddetta procedura o contenere criteri da utilizzare in tale fase.

In ogni caso anche senza l'integrazione procedurale, in sede di VAS, qualora il piano o programma ed il rapporto ambientale forniscano sufficienti informazioni, nel parere motivato potranno essere individuati indirizzi e criteri da utilizzare nella fase di verifica di assoggettabilità a Via di quei progetti gerarchicamente ordinati al piano o programma.

La delibera definisce anche il coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza. Quest'ultima dovrà, se richiesta, essere ricompresa nel procedimento di VAS. In tal caso la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Nei casi quindi di integrazione procedurale VAS – VI, il rapporto preliminare o il rapporto ambientale dovranno essere integrati da ulteriori e specifici elementi di conoscenza ed analisi previsti dall'allegato G del DPR 357/1997 e anche le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale intervenuta.

L'autorità competente ad adottare il provvedimento di VAS per i piani e programmi previsti dalla LR n. 16/2004 è stata individuata nella Regione. In particolare per i piani di competenza regionale è competente il Settore "Tutela dell'Ambiente, disinquinamento" dell'AGC05 "Ecologia, Tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile; per gli altri piani e programmi previsti dal Titolo II della LR 16/2004 le funzioni relative alla redazione del rapporto ambientale sono svolte dalla struttura Staff VAS dell'AGC 16 "Governo del territorio".

Il Regolamento regionale 5/2011, di attuazione della legge sul governo del territorio, ha fornito un nuovo assetto di competenze in materia di VAS trasferendo, infatti, ai Comuni il ruolo di autorità competente per i piani di relativa spettanza.

Si tratta di un cambiamento significativo per i Comuni, che dovranno peraltro procedere ad istituire un ufficio preposto alla Valutazione Ambientale Strategica, all'interno dell'ente territoriale.

Il Regolamento 5/2011 precisa a tal fine che l'ufficio ambientale competente in materia VAS dovrà essere obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Infine, per i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, tutte le funzioni in materia VAS possono essere svolte in forma associata con altri comuni, come anche i Comuni avente popolazione superiore, ma che non siano in condizioni di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal regolamento stesso.

Emilia Romagna



Le norme

LR n.9 del 13/6/2008

DGR n.1392 dell'8/9/08

Art. 5 LR 20/2000 (come mod. dalla LR n. 6 del 6/7/2009)

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la Direttiva europea 2001/42 sulla VAS con la LR n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la *"valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale"* come elemento costitutivo del piano approvato.

Con la legge regionale 9/2008 sono state dettate disposizioni di carattere meramente transitorio (12 mesi) che sono pertanto decadute con l'entrata in vigore del nuovo art. 5 della LR 20/2000 che ha rivisto la disciplina in materia di VAS (o Valsat per utilizzare la terminologia adottata dalla legge regionale) per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.

L'autorità competente viene individuata:

- nella Regione per i piani provinciali
- nella Provincia per i piani comunali

Per evitare duplicazioni dovranno essere recepiti, ai fini della VAS, gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri piani può tener

conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali.

Sempre al fine di semplificare le procedure è previsto che gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di VAS devono essere integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani come disciplinato dalla LR 20/2000.

Non devono essere sottoposti a VAS i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

Sono altresì escluse dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Si segnala che al momento la Regione Emilia Romagna sta predisponendo la propria normativa regionale di recepimento del Codice Ambiente come modificato dai D. Lgs. n. 4/2008 e n.128/2010.

Friuli Venezia Giulia



Le norme

LR n. 16 del 5/12/2008 – art. 4

LR n. 13 del 30/7/2009 – artt. 34-35

Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008, come mod. dalla LR 13/2009, stabilisce che l'autorità competente è la Giunta comunale.

Per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A tal fine sono da considerarsi "piccole aree a livello locale":

- a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, co.5, della LR 5/2007;
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali.

Qualora, ricorrendone i presupposti, lo strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma.

Con l'art.34 LR 13/2009 la Regione ha abrogato la disciplina sulla VAS contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Lazio



Le norme

LR n. 14 dell'11/08/08 – art. 1 commi 19-22 (abrogati ad eccezione del comma 22-bis)

DGR n.363 del 15/5/09

DGR n. 169 del 5/3/2010

LR n. 16 del 16/12/2011

In attesa di un regolamento di attuazione e integrazione della normativa statale, così come modificata dal D. lgs. 128/2010, continuano a trovare applicazione le norme contenute nelle deliberazioni di Giunta n. 363/2009 e n. 169/2010. E' quanto ha previsto il nuovo comma 22-bis della LR n. 14/2008.

La LR 16/2011, che ha parzialmente abrogato le norme della LR 14/2008, è intervenuta di recente a stabilire che ai procedimenti di VAS, VIA e AIA si applica la normativa statale e che l'autorità regionale competente in materia di VAS e VIA è la struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

Venendo ad analizzare i contenuti delle deliberazioni della Giunta si evidenzia che con la DGR del 2009 sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo.

In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri, intese o nulla osta.

In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con la delibera 169/2010 la Regione ha emanato ulteriori disposizioni operative sullo svolgimento della VAS.

L'elenco dei piani e programmi sottoposti a VAS riprende interamente la disciplina nazionale.

Per quanto riguarda invece le esclusioni, non sono soggetti a VAS, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

1. le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;
2. i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art. 1 bis, della L.R. 36/1987 recante *"Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure"*, purché non contengano opere soggette alla Via o Vi;
3. le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazione di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal DM 1444/1968;
4. le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Vi;
5. le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;
6. le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative.

Non sono soggetti a VAS in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:

1. i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;
2. i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

Non sono altresì assoggettati a VAS:

1. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;

2. i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della DGR, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS;
3. i Piani/Programmi e le loro varianti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, le modifiche minori, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato D. Lgs. 152/2006 e per i quali, alla data di entrata in vigore della DGR, siano state già attivate le procedure di VIA o Verifica di Assoggettabilità.

Per quanto riguarda il coordinamento tra le diverse procedure ambientali la DGR 169/2010 in aggiunta a quanto già specificato dalla DGR 363/2009 stabilisce che qualora i Piani/Programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli Allegati III e IV del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità alla VIA può essere condotta nell'ambito delle procedure VAS.

La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo o comunque prevalente i progetti sottoposti a VIA, ivi incluse le eventuali relative opere accessorie, possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, e lo Studio d'impatto ambientale dovrà contenere anche i contenuti del rapporto ambientale.

Per i Piani/Programmi soggetti a VAS, la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 è compresa nell'ambito della procedura di VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. Il parere motivato di VAS contiene anche gli esiti del parere della Valutazione di Incidenza, dando specifica evidenza dell'intervenuta integrazione delle procedure.

La delibera prevede inoltre che sia assicurato nell'iter decisionale dei piani e programmi l'integrazione delle relative procedure amministrative di adozione/approvazione, con la procedura di VAS.

Liguria



Le norme

LR n.10 del 28/4/2008 – art.46 (come sost. dalla LR n. 10/2011, art. 1)

In attesa di una normativa regionale organica sulla materia, ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati dall'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del Dlgs 152/2006, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della LR 10/2011, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste dallo stesso Dlgs 152/2006.

Lombardia



Le norme

Art.4 LR 12/2005 (come mod. dall'art. 12 LR 3/2011) Legge sul governo del territorio
DCR n.8/351 del 13/3/2007 indirizzi generali VAS
DGR n.8/6420 del 27/12/2007 Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi
DGR n. 8/7110 del 18/4/2008
DGR n. 9/761 del 10/11/2010
Circolare n. 13071 del 14/12/2010 applicazione VAS nel contest comunale
DGR n. 9/2789 del 22/12/2011

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 (Valutazione ambientale dei piani) della LR 12/2005.

Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 (e successive modifiche e integrazioni apportate con le DGR n. 8/7110-2008 e n. 10971-2009) ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).

L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano.

Per quanto concerne l'autorità competente l'articolo 4 è stato modificato con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi che delineano (anche alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 133/2011) i nuovi criteri per l'individuazione di tali soggetti.

Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma. L'autorità competente per la VAS deve essere individuata prioritariamente all'interno del suddetto ente e deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Con la DGR n. 9/761-2010 la Lombardia ha proceduto ad adeguarsi alle disposizioni introdotte dall'ultimo correttivo al Codice Ambiente (D.Lgs. n. 128/2010) con l'integrazione e la modifica di alcuni contenuti dei modelli metodologici procedurali (tra cui si segnalano quelli relativi a: Documento di Piano, PGT; piano territoriale di coordinamento provinciale, piano cave e piano rifiuti).

Con la Circolare del 14/12/2010 sono stati analizzati i principali contenuti della DGR n. 9/761 al fine di fornire chiarimenti utili per l'applicazione della procedura di VAS a livello di pianificazione comunale.

Tre le integrazioni contenute nell'ultima delibera regionale si evidenzia, innanzitutto, la delimitazione dell'ambito di applicazione della VAS dalla quale sono state espressamente escluse le seguenti varianti ai piani e programmi:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi conformi al piano sovraordinato (documento di piano) già oggetto di valutazione; le varianti e piani attuativi in variante sono di norma sottoposti a VAS se hanno i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 ma la procedura è comunque limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.

Si precisa ulteriormente che nel caso in cui non sia vigente il Piano di governo del territorio piani attuativi sono assoggettati a VAS o verifica di assoggettabilità se ricorrono i requisiti previsti dal D. Lgs. 152/2006

Viene inoltre integrato l'elenco dei soggetti/enti competenti in materia ambientale che l'autorità procedente, d'intesa con quella competente per la VAS, deve invitare alla conferenza di verifica e/o valutazione (Arpa, Asl, Enti gestori aree protette, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, Regione, provincia, Comuni interessati, Autorità di bacino ecc.)

Con la DGR n. 2789/2011 è stato introdotto il procedimento coordinato tra VAS, verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza negli Accordi di Programma a valenza territoriale. A tal fine il provvedimento definisce i criteri per il coordinamento delle tre procedure, in modo tale da unificare i momenti di consultazione degli Enti e di partecipazione e informazione del pubblico, ottimizzare i tempi e i costi per la redazione della documentazione e per la successiva istruttoria, con conseguente riduzione dei tempi che sarebbero normalmente richiesti per lo svolgimento delle procedure in modo non coordinato.

I criteri di coordinamento sono esplicitati nel documento allegato alla delibera, che riepiloga in modo sintetico gli iter procedurali delle tre singole procedure.

Marche



Le norme

Artt. 17-21 LR n.6/2007

DGR n. 1813 del 21/12/2010 Linee guida VAS

La Regione ha recepito la normativa in materia di VAS con la LR n. 6/2007 demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida, approvate con la DGR n. 1400/2008.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 128/2010 e di quanto previsto nelle suddette linee guida con DGR 1813/2010 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la VAS.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione il provvedimento ricalca, salvo alcune specificazioni, il Codice dell'Ambiente.

Per quanto riguarda invece le esclusioni oltre ai piani non soggetti a VAS in base alle norme nazionali sono stati esclusi, in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettagliino scelte progettuali su
 - localizzazioni già individuate;
 - le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
 - le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
 - le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;

- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:
 - per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
 - per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.
- le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano
- opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono altresì esclusi, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

Sono ancora esclusi in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

- i piani attuativi di cui al titolo IV della LR 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della LR 7/2004.

La competenza a svolgere la procedura di VAS è attribuita alla Regione per i piani e programmi di propria competenza nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa.

La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.

Viene poi fornito un elenco non esaustivo dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere coinvolti nel procedimento di VAS in relazione alle specifiche competenze (tra cui: Regione Marche, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, Soprintendenza per i beni archeologici, Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000, Autorità di Bacino ecc.).

Si prevede che qualora venga rilevato che la procedura di VAS non sia stata attivata il procedimento di approvazione del piano/programma debba essere sospeso.

Sono previste specifiche modalità procedurali per assicurare il raccordo tra la VAS, la VIA e la VI. Per quanto riguarda i rapporti tra VAS e VIA infatti si prevede che qualora piani o programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli allegati B.1 e B.2 della L.R. 7/2004 la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (screening) può essere condotta nell'ambito della VAS. Quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel piano o programma possono essere stabiliti i casi, i criteri e le condizioni che consentono di escludere le opere o gli interventi in essi compresi dalla procedura di VIA (tutti o alcuni).

Per i progetti di opere o di interventi previsti in p/p sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrano tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del p/p. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

Inoltre, per i progetti di opere o di interventi previsti in piani o programmi sottoposti a VAS e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del piano/programma. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

Per quanto riguarda invece i rapporti tra VAS e VI le linee guida stabiliscono che quando si tratta di piani o programmi soggetti a VAS, la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della VAS. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997. L'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del piano o programma ai sensi della L.R. 6/2007 art. 24 in merito alla valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Il parere motivato di VAS. contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza.

Alcune disposizioni regolano, infine, la disciplina applicabile ai procedimenti pendenti.

Molise



Le norme

DGR n. 26 del 26/1/2009

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise resta la DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite;

Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G. e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Piemonte



Le norme

LR n. 40 del 14/12/1998

DGR n. 12 del 9/6/2008 Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS

La normativa regionale non è stata finora adeguata alle intervenute modifiche che hanno rivisto molte delle norme della Parte II del Codice Ambiente. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale l'unico riferimento normativo resta perciò la DGR n. 12/2008 che prescrive una serie di indirizzi operativi riferiti a tutte le tipologie di piani e programmi nonché specifiche indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale.

Per quanto non previsto dalla normativa regionale si deve perciò rinviare al D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.)

Per quanto riguarda l'autorità competente essa viene, per il momento, individuata nell'organo tecnico all'interno della stessa amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.

Nell'ottica della semplificazione sono quelle disposizioni che prevedono che nell'ambito dello svolgimento della VAS occorra tenere conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori.

Inoltre, nel caso di processi di programmazione che si sviluppino per fasi distinte nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l'intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.

Con particolare riferimento alla pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi fissati nella delibera precisano che per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS essa deve essere obbligatoriamente effettuata per:

- nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro revisioni o varianti generali;
- varianti strutturali ex art. 17 co.4 lett. a) e d) della LR 56/1977

Si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità nel caso di:

- varianti strutturali diverse da quelle di cui sopra;
- varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 e fermo restando quanto stabilito al successivo punto;
- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 della LR 56/1977;
- varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi alternativi alla LR 56/77 (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
- strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999) o aree con presenza naturale di amianto.

Sono, invece, esclusi dal processo di valutazione ambientale:

1. varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
2. varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate;
3. strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.

Puglia



Le norme

DGR n. 2614 del 28/12/2009

In attesa di un riordino normativo della disciplina in materia di procedure ambientali la Regione ha diramato una Circolare esplicativa soprattutto al fine di dare una provvisoria attuazione a quanto previsto dall'art. 35 del Codice Ambiente.

Per quanto riguarda la procedura di VAS, a decorrere dal 14/2/2009, si applicano le norme contenute nel Codice Ambiente.

Per quanto riguarda il coordinamento procedurale la circolare si limita a precisare che laddove non vi sia identità tra autorità competente sulla valutazione di incidenza e quella sulla VAS quest'ultima può acquisire il parere sulla Vi di competenza dell'altra amministrazione.

Sardegna



Le norme

DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C

LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23

DGR n. 44/51 del 14/12/2010

In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia di VIA e VAS la Giunta regionale, nel 2008, ha emanato una delibera al fine di individuare l'autorità competente per la VAS: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale cd. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale; la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale.

L'Ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime, infine, un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale.

Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS; Enti gestori delle aree protette; Province competenti per territorio; Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.

Con la stessa delibera sono state altresì individuate le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio.

Con l'art. 5 comma 3 contenuto nella legge Finanziaria regionale è stato poi ulteriormente precisato che, in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale, sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi.

Con la più recente delibera n. 44-51/2010 recante *“Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”* la Regione è intervenuta per coordinare la procedura

di VAS nell'ambito dell'iter di approvazione dei piani urbanistici di livello comunale di cui alla LR n. 45/1989. Tali Linee Guida vanno ad integrare quelle elaborate dall'Assessorato dell'Urbanistica per l'adeguamento dei PUC al PPR. L'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale ha previsto, infatti, che i Comuni provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del PPR coerentemente con i principi che stanno alla base del PPR stesso. I nuovi PUC che saranno elaborati in conformità alle disposizioni del PPR e/o quelli che per adeguarsi a tali disposizioni dovranno essere revisionati, pertanto, dovranno essere sottoposti a VAS.

Per quanto riguarda i Piani già approvati, nel caso di modifiche minori dovrà essere effettuata la verifica di esclusione al fine di determinare se detti piani possono avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine, il Comune stesso, deve predisporre un documento di sintesi della proposta di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. Nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR occorrerà distinguere diversi casi in relazione alla rilevanza delle modifiche proposte.

Competente ad attivare la procedura di VAS all'interno del procedimento di adozione e approvazione del PUC è il Comune stesso mentre il SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della regione potrà svolgere funzione di supporto tecnico all'autorità responsabile del piano per il processo di VAS.

Sicilia



Le norme

LR n. 6 del 14/5/2009 – art. 59

Al momento la Regione Sicilia non ha una sua normativa autonoma in materia di VAS. L'unico riferimento resta l'art. 59 della LR n. 6/2009. Si tratta di una norma transitoria con cui la Regione, oltre a rinviare a successiva delibera di Giunta la definizione del modello metodologico procedurale per la VAS, specifica che restano esclusi dalla procedura tutti i piani che sono stati adottati prima del 31 luglio 2007 nonché quelli adottati dopo il 31 luglio 2007 ma entro il 12 febbraio 2008.

Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della legge (ossia 20/5/2009), non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente lo stesso Assessorato, chiarisce ancora l'art. 59, è tenuto ad effettuare la verifica di assoggettabilità.

Toscana



Le norme

LR n. 1 del 3/1/2005, art. 11 (come mod. dalla LR n. 6/2012)

LR n. 10 del 12/2/2010 (come mod. dalla LR n. 69/2010 e dalla LRn. 6/2012)

DPGR n.24/R del 23/6/2011

Con la legge 10/2010 (recentemente modificata e integrata dalla LR n. 6/2012) la Regione ha emanato una disciplina organica sulle diverse procedure ambientali (VAS, Via, Vi, AIA) adeguandosi di conseguenza anche al Codice Ambiente e alle sue ultime modifiche e integrazioni.

In linea generale, l'ambito di applicazione della VAS è il medesimo di quello sancito nella normativa nazionale di cui al D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). La legge 20/2010 specifica però che In attuazione del principio di non duplicazione della valutazioni sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità i piani attuativi (previsti dall'articolo 65 della LR 1/2005) comunque denominati che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Ai sensi dell'art. 12 co. 6 del D. Lgs. 152/2006 la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Molte sono le disposizioni volte a razionalizzare il procedimento di VAS e soprattutto ad evitare duplicazioni di valutazioni.

Innanzitutto si prevede che, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, debba essere assicurato nello svolgimento della VAS il coordinamento interistituzionale o intersettoriale.

La VAS deve essere svolta con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello amministrativo in cui viene effettuata.

Inoltre, la legge prevede che si dovrà tenere conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Restano, invece, salve le diverse valutazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto o dipendenti da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione dovranno essere coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi secondo modalità che verranno definite con successivo regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS esse sono distribuite tra Regione, Province, Comuni ed enti parco regionali in base alla competenza alla approvazione del piano oggetto di valutazione.

L'autorità competente dovrà, in ogni caso, essere distinta a autonoma rispetto all'autorità procedente e dovrà avere competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Specifiche norme disciplinano poi il coordinamento tra la VAS e le altre procedure quali: valutazione di incidenza, valutazione integrata e valutazione di impatto ambientale.

Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma. In tal caso il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza.

Invece, per quanto riguarda i progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, si prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Inoltre, nell'ambito della VAS può essere svolta anche la procedura di verifica di assoggettabilità per la VIA.

Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall'entrata in vigore della legge 10/2010 (ossia dal 18/2/2010) e non conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge correttiva si applicano comunque le nuove norme.

Umbria



Le norme

LR n. 11/2005 Legge sul governo del territorio

LR n. 12 del 16/2/2010 (come mod. dalla LR n. 8/2011, art. 136)

DGR n. 861 del 26/07/2011

Con la legge 12/2010 (peraltro recentemente aggiornata dall'art. 136 della LR 8/2011) la Regione ha emanato una disciplina organica in materia di VAS e Via mentre con la DGR n. 861/2011 sono state dettate alcune regole tecniche e procedurali anche al fine di uniformare la disciplina regionale alle ultime modifiche apportate al Codice Ambiente dal correttivo del 2010.

La disciplina sulla VAS si applica ai piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione ovvero agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una valutazione di conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), di cui viene dato atto nel parere motivato ambientale.

Per quanto riguarda i piani e programmi sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità le norme ricalcano quanto previsto dalla legge statale. Differenze si rilevano, invece, per quanto riguarda le esclusioni.

Ai sensi dell'art. 3 il nuovo co. 4-bis ha previsto, previa valutazione ed attestazione dal parte del Comune che tali atti non comportano impatti significativi sull'ambiente le seguenti esclusioni:

- le varianti del PRG, parte strutturale:
 - conseguenti a sopravvenute previsioni di piani provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti nell'ambito di conferenze istituzionali per la formazione del PRG;
 - in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla Legge 662/1996 o necessarie per localizzare o realizzare opere puliche o di pubblica utilità, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo,

- connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente;
- non superiori al 10% in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo;
 - alle destinazioni d'uso di zone o insediamenti, purché compatibili;
 - alle altezze massime in misura non superiore al 10%;
 - alla viabilità nonché quelle per localizzare o ampliare impianti di distributori di carburanti;
 - per consentire la perequazione, le compensazioni e le premialità o l'eliminazione di detrattori ambientali;
 - per la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche demaniale o di società a totale capitale pubblico;
 - per la correzione di errori materiali;
 - ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della L.R. n. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla LR 11/2005;
 - per localizzare nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale;
 - di adeguamento a normative o ambiti del PTCP e del PPR, nonché alle disposizioni della disciplina regionale sugli standard urbanistici;
 - connesse all'approvazione di programmi urbanistici;
- le varianti al PRG, parte operativa;
 - le varianti al PRG derivanti da conferenze di servizi;
 - l'approvazione di opere pubbliche con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, che non comportano variante e hanno effetto anche ai fini dell'apposizione o reiterazione del vincolo espropriativo per la nuova destinazione prevista;
 - i piani attuativi, i programmi urbanistici, gli interventi relativi a procedimenti di competenza dello Sportello Unico per le attività produttive ed edilizia, relativi a PRG approvati ai sensi della LR 31/1997 e della LR 11/2001.

Sono ulteriormente esclusi, previa autocertificazione del proponente o dell'autorità procedente, i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della LR 11/2005 (Norme in materia di governo del territorio) che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali già sottoposti a VAS.

Si segnala, poi, la disposizione in base alla quale i piani attuativi e i programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della L.R. n. 11/2005, aventi le caratteristiche di assoggettabilità a VAS che tuttavia determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione delle previsioni di piani regolatori generali comunali approvati, redatti sulla base di analisi ambientali e bilanci urbanistico/ambientali di cui il proponente o l'autorità procedente possa attestare che non

comportano impatti significativi sull'ambiente, sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità semplificata.

La legge regionale, infatti, introduce la possibilità di svolgere una verifica di assoggettabilità con tempi ridotti rispetto all'iter ordinario (da 90 a 30 giorni) e modalità procedurali semplificate. Tale procedura di regola può essere espletata anche quando si attesti che le varianti ai piani o programmi già sottoposti a VAS, non introducano impatti significativi sull'ambiente. In tali ipotesi il proponente e l'autorità procedente devono poter dimostrare, mediante una relazione motivata, la sussistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare la procedura semplificata.

Per quanto riguarda le competenze sulla VAS l'art. 6 della LR 12/2010 le distribuisce tra Regione e Province. Queste ultime sono competenti sui piani regolatori comunali, intercomunali e loro varianti compresi gli strumenti attuativi mentre la Regione per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea. Tuttavia è utile precisare che il nuovo art. 8- bis della LR n. 11/2005 attribuisce, invece, al Comune le funzioni in materia di autorità competente cui spetta esperire il procedimento di VAS sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, integrando tali attività nei procedimenti di copianificazione, adozione, approvazione, previsti dagli stessi strumenti urbanistici. Tali funzioni possono essere affidate, in via alternativa, ad una struttura interna al Comune diversa dalla unità organizzativa responsabile del procedimento di piano urbanistico, o a forme associative.

Per quanto riguarda lo snellimento della fase procedurale è previsto che qualora la VAS sia effettuata su piani o programmi tra loro gerarchicamente ordinati o su variante a piani o programmi approvati, devono essere acquisite e utilizzate le analisi e le valutazioni già espletate e disponibili.

Apposita norma disciplina poi le interrelazioni tra la VAS e le altre procedure ambientali quali: Via e Vi.

Nella redazione degli Studi di impatto ambientale relativi a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel procedimento di VIA dei progetti sono tenute in considerazione le conclusioni della VAS.

I procedimenti di VAS, di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA ricomprendono anche la valutazione di incidenza. A tal fine il Rapporto ambientale e il Rapporto preliminare, lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di impatto ambientale sono integrati da una "Relazione di incidenza" contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto ovvero del piano o programma con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997. Deve, inoltre, essere assicurata l'unicità della consultazione del pubblico e garantite modalità di informazione che diano atto dell'integrazione procedurale.

Infine, si prevede che la Verifica di assoggettabilità a VIA possa essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno atto dell'integrazione procedurale.

La legge disciplina anche l'intervento sostitutivo della Regione in caso di inadempienza da parte delle Province nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza.

La DGR n. 861/2011 raggruppa e chiarisce in maniera dettagliata le regole procedurali in materia di valutazioni ambientali al fine di garantire la semplificazione, il coordinamento tra le stesse ed evitare così duplicazioni e allungamento dei tempi.

Valle d'Aosta



Le norme

LR n.12 del 26/5/09

Linee Guida

La legge ricalca sotto molti aspetti il TU Ambiente soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento della VAS e le procedure di concertazione e consultazione.

Anche l'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale. Per quanto riguarda le esclusioni sono state inserite anche le varianti non sostanziali ai PRG comunali e intercomunali che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente. Le varianti sostanziali sono, invece, sottoposte a verifica di assoggettabilità.

Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.

Per quanto riguarda l'autorità competente la norma di riferimento, ossia l'art. 3, specifica che essa deve essere dotata di autonomia e terzietà rispetto ai compiti che è chiamata a svolgere

E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA.

La VAS e la VIA ricomprendono, infatti, la valutazione di incidenza e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere all'uopo integrati. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio.

Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in un'ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Veneto



Le norme

LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4

LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14

DGR n. 791 del 31/3/2009

In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che:

- a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006;
- b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004;
- c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5/12/2006 e n. 2988 dell' 1/10/2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti.

L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla VAS degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

Sono sottoposti a VAS:

- ↳ il piano territoriale regionale di coordinamento
- ↳ i piani territoriali di coordinamento provinciali
- ↳ i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

E' intervenuta successivamente la DGR 791/2009 con la quale si è provveduto ad aggiornare le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Viene precisato che, in sede di prima applicazione, sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa:

1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS;
3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici;
4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001;
5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap;
6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici;
7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

prov. Aut. Bolzano



Le norme

LP n. 2 del 5/4/2007

Poiché la legge provinciale è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente (e s.m.i.) essa si applica ed è ancora valida solo nelle parti in cui è compatibile con le previsioni della normativa nazionale.

prov. Aut. Trento



Le norme

Art. 11 LP n. 10/2004

DPP n.15-68/Leg. Del 14/9/2006 (come mod. dalla DPP n. 29-31/Leg del 24/11/2009)

La VAS, per la Provincia di Trento, è individuata come un processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Il Decreto prevede una disciplina specifica per gli strumenti di pianificazione, rinviando a quanto previsto dall'art. 6 della LR 1/2008. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore sono sottoposti a valutazione strategica.

I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi del richiamato art. 6 della LP 1/2008, che ha la funzione di verificare, su scala locale, le coerenze con i piani sovraordinati. Anche le varianti devono essere sottoposte o a valutazione ambientale o a rendicontazione urbanistica quando possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Sono esclusi dalla VAS e dalla rendicontazione urbanistica:

1. i piani attuativi salvo che non richiedano modifiche alle previsioni del piano regolatore generale;
2. le rettifiche degli errori materiali;
3. le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
4. le varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale

5. le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;
6. le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
7. le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

E' prevista una forma di coordinamento sia con la valutazione di impatto ambientale (VIA) che con la valutazione di incidenza VI. Nel caso di progetti di opere sui quali deve essere fatta la VIA e che costituiscono attuazione di piani o di programmi già sottoposti a VAS devono essere acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS. La VAS e la rendicontazione urbanistica comprendono poi la VI.

Il regolamento prevede poi che anche sui disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sull'ambiente sia predisposta una relazione illustrativa che valuti la coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.